

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1566)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, STIRATI, PITTELLA, AVEZZANO COMES**
e **MINNOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1974

Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge
30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico per le
immissioni nei ruoli del personale docente

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 sullo stato giuridico, contenente norme straordinarie per la immissione nei ruoli del personale abilitato, ha suscitato proteste e critiche da parte di alcune categorie di esclusi, che ad un'attenta valutazione sono risultate parzialmente fondate. Non è senza motivo che l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha affermato dinanzi al Parlamento di volere dare dell'articolo 17 una interpretazione estensiva e non burocratico-limitativa, preoccupato dalla poco felice stesura del testo, originata dalla fretta con la quale si approvò la legge. D'altro canto i margini interpretativi sembrano piuttosto ristretti e rischiano di lasciar fuori dai benefici della legge alcune categorie che attendono ormai da tempo una sistemazione. È per ovviare al nascere di nuove discriminazioni che presentiamo questo disegno di legge, anche perchè le proposte di legge sulla stessa materia presentate alla Camera hanno, a nostro avviso, il grave difetto di essere limitate al personale della scuola secondaria. A tal proposito non va dimenticato che la dizione dell'articolo 17 ha suscitato profondo malcontento fra il personale docente della scuola primaria. Difatti mentre nell'accordo siglato fra sindacati e

zione la scuola primaria, nella stesura definitiva del testo non si è trovata più traccia.

Non è ignota a voi, onorevoli senatori, la condizione di estremo disagio nella quale versa la categoria delle insegnanti della scuola materna che attendono ormai da cinque anni l'emanazione del regolamento applicativo della legge n. 444 del 1968, istitutiva della scuola materna per poter partecipare al concorso. La lunga attesa, la condizione di lavoro quasi disumana, lo stato di frustrazione e di sfiducia, ma spesso anche di ribellione, che ha preso questa categoria deve farci riflettere sulla necessità di estendere anche a queste insegnanti i benefici previsti dall'articolo 17 tenendo soprattutto presente che si tratta di una soluzione *una tantum* che sistemerebbe questo personale in attesa della preparazione di un adeguato complesso di norme che ne statuiscano per il futuro la formazione e l'assunzione nei ruoli. Si tratta quindi di proporre una soluzione dignitosa che, senza sfuggire alle esigenze della qualificazione e della verifica, consenta al personale assunto con incarico annuale di entrare nei ruoli. Proponiamo a tal fine che tutto il personale con almeno un anno di servizio, compreso quello in corso, venga immesso nei ruoli a partire dal 1° ottobre 1974, dopo la frequenza di un corso di qualificazione fondato su una

serie di lezioni da tenersi nei mesi di giugno, luglio, settembre (prima metà) e sullo scambio di esperienze maturate nel corso dell'insegnamento. Detti corsi saranno organizzati dagli organi periferici della Pubblica istruzione d'intesa con le Regioni e si concluderanno con un esame colloquio avente per oggetto le materie svolte nel corso delle lezioni e le esperienze e gli indirizzi seguiti nel corso dell'insegnamento.

Anche agli insegnanti della scuola elementare incaricati a tempo indeterminato va esteso il beneficio della immissione nei ruoli, in quanto non ha alcun senso privarli di tale diritto, se non altro per due considerazioni di fondo:

1) si tratta in moltissimi casi di personale che è in possesso di almeno due idoneità;

2) dal bilancio della Pubblica istruzione per il 1974 emerge che esistono 14.670 posti del ruolo normale vacanti e 9.233 posti del ruolo soprannumerario egualmente vacanti.

Per quanto attiene al personale della scuola secondaria, l'articolo 17 si presta a una serie di equivoci, per cui è necessario definire una volta per tutte con chiarezza sia i requisiti di cui devono essere in possesso gli aventi diritto, sia le norme per l'assegnazione della sede.

Quanto ai requisiti, va precisato che il possesso dell'abilitazione e l'incarico a tempo indeterminato debbono riferirsi all'anno scolastico 1973-74: beneficerebbero così della immissione nei ruoli sia coloro che entreranno in possesso dell'abilitazione mediante il corso abilitante speciale che si terrà nel corrente anno scolastico, sia coloro i quali hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato nell'anno scolastico in corso. Vanno precisati alcuni principi che, altrimenti, rischierebbero di limitare la portata politica e le intenzioni che hanno mosso il legislatore ad approvare l'articolo in questione. Si tratta cioè di riaffermare il principio, già ritenuto valido con precedenti leggi per immissione nei ruoli (numeri 831, 603 e 748), che coloro i quali hanno l'incarico a tempo indeterminato su cattedra o posto orario e sono in possesso di abilitazione valida soltanto per

una parte delle materie che insegnano hanno diritto alla immissione nei ruoli.

Ciò va affermato in questa occasione con forza maggiore che nelle precedenti, perchè trattasi appunto di un provvedimento eccezionale volto a fare ordine nella scuola in vista dell'approvazione dei decreti delegati della legge n. 477 del 1973, che prevede un nuovo sistema, una nuova disciplina, per la immissione nei ruoli. Va tenuto presente che esiste una larga parte di insegnanti per i quali non è prevista abilitazione o che sono in possesso di titolo di per sè abilitante o che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato sulla base di abilitazione ritenuta valida dai consigli di amministrazione! Questi insegnanti resterebbero fuori dal beneficio se non intervenisse una modifica all'articolo 17.

Vanno anche presi in considerazione coloro i quali, in possesso di abilitazione o con incarico a tempo indeterminato, sono pagati per cattedra o per posto orario e completano il loro servizio mediante ore a disposizione. Questo personale, nel primo e nel secondo caso, va immesso nei ruoli.

Resta da definire poi la sorte degli insegnanti comandati e variamente utilizzati, nei diversi gradi della scuola. Per gli insegnanti elementari comandati nella scuola media si propone la immissione nei ruoli per le cattedre per le quali sono comandati; per gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, comandati o comunque utilizzati nelle scuole secondarie di secondo grado si propone ugualmente la immissione nei ruoli.

Al fine di non ripetere varie esperienze del passato per quanto concerne la nomina nei ruoli proponiamo di affidare tutti gli adempimenti di legge alle commissioni provinciali previste dalla legge 13 giugno 1969, n. 282.

Circa l'assegnazione definitiva della sede le stesse commissioni sopra richiamate procederanno alla compilazione di graduatorie provinciali assegnando la sede sulla base delle disponibilità dei posti di lavoro rimasti vacanti dopo la nomina in ruolo in base a precedenti leggi e dopo l'espletamento delle procedure dei trasferimenti. L'assegnazione della sede avviene mediante convocazione degli interessati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le insegnanti delle scuole materne statali, in servizio nell'anno scolastico 1973-74 con nomina a tempo indeterminato, sono immesse nei ruoli dal 1° ottobre 1974 previo superamento di un corso speciale volto a promuoverne la preparazione culturale e accertarne le attitudini professionali.

Detti corsi sono organizzati dagli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione d'intesa con le Regioni.

Art. 2.

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1973-74, con nomina a tempo indeterminato, sono immessi nei ruoli a partire dal 1° ottobre 1974.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari laureati, comandati nelle scuole medie, gli insegnanti di scuole medie comandati o utilizzati nella scuola secondaria superiore sono immessi nei ruoli rispettivamente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 4.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, già in possesso dell'abilitazione, ove richiesta, o che la conseguiranno nell'anno in corso, hanno diritto alla immissione nei ruoli a partire dal 1° ottobre 1974. Hanno parimenti diritto alla immissione nei ruoli:

a) gli insegnanti nominati a tempo indeterminato su cattedra a posto orario anche se in possesso di abilitazione valida per parte delle materie che insegnano;

b) insegnanti incaricati a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione, pagati

per cattedra o posto orario che completino l'orario di servizio mediante ore a disposizione.

Sono ritenuti validi, ai fini della immissione nei ruoli, i titoli e le abilitazioni riconosciuti tali dai consigli di amministrazione degli istituti o che lo erano anteriormente al riordinamento delle classi di abilitazione in base alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Art. 5.

Le commissioni incarichi e supplenze, costituite presso i Provveditorati in base alla legge 13 giugno 1969, n. 282, nomineranno nei ruoli il personale in possesso dei requisiti richiesti.

Per l'assegnazione della sede, fatti salvi i diritti acquisiti in base a precedenti leggi, le commissioni procederanno alla assegnazione sulla base di graduatorie provinciali per titoli.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti contrarie alla presente legge.